

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA SEZIONE VI**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa FRANCESCA LIPPI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. *omissis*/2014 promossa da:

COMPONENTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

ATTORI

NEI CONFRONTI DI

BANCA S.P.A.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

CONCLUSIONI PER COMPONENTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

Voglia il Tribunale ill.mo, contrariis reiectis:

In via preliminare e pregiudiziale

si chiede che il G.I. voglia rimettere la causa sul ruolo per l'effettuazione della perizia contabile sul conto corrente omissis in quanto appare, a parere della scrivente difesa, necessario ed imprescindibile per decidere la presente causa, accertando quindi l'esatto dare ed avere tra le parti rideterminando il saldo dei rapporti di cui è causa alla stregua delle eccezioni di fatto e di diritto già formulate nelle precedenti difese;

Nel merito

Si richiamano integralmente le conclusioni già svolte in atto di citazione, vinte le spese e i compensi del presente giudizio.

CONCLUSIONI DELLA MEMORIA INTEGRATIVA

1. Riconoscere, accertare e dichiarare la nullità, l'invalidità, quanto meno a titolo di nullità parziale, ovvero l'inefficacia, del rapporto di conto corrente di cui è causa numero omissis in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi debitori ultra legali non concordati, alla previsione ed applicazione dell'interesse anatocistico con la capitalizzazione trimestrale dei saldi debitori in conseguenza del mancato rispetto dei dettami dell'articolo 6 della delibera CICR 2000 per quanto riguarda il principio di reciprocità e comunque per la nullità della stessa a decorrere dal 1 gennaio 2014 a seguito della modifica dell'articolo 120 del T.U.B. operato dalla legge di stabilità 2014, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, degli interessi per i c.d. giorni valuta, dei costi competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese nonché la nullità della previsione dello jus variandi a favore dell'Istituto di credito tanto per le condizioni normative che per quelle economiche, in quanto arbitrariamente riconosciuti dalla Banca seppur mai convenuto e pattuito per il periodo dal 31 maggio 2006 al 31 marzo 2014;

2. In ogni caso accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di ogni pretesa della banca per interessi, spese e commissioni e competenze e comunque di ogni previsione contrattuale che eventualmente ed a seguito dell'invocanda CTU contabile risultassero concretizzare la fattispecie della dazione di competenze usuarie, per contrarietà al disposto di cui all'art.1 della L. 108/96, in quanto determinato un T.E.G., eccedente il T.E.G. soglia del periodo di riferimento;

3. Accertare, dichiarare e riconoscere la nullità, l'invalidità l'annullabilità e / o l'inefficacia

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi n. 441 del 08 febbraio 2018

della apertura di credito di iniziali € 40.000,00 sottoscritta in data 18 febbraio 2014 a valere sul conto corrente omissis per mancanza di causa;

4. Accertare e dichiarare altresì la responsabilità precontrattuale e contrattuale della banca convenuta per violazione degli obblighi di buona fede, lealtà, salvaguardia ed informazione richiesti tanto nella fase di gestazione che nel corso del rapporto contrattuale, dichiarando sussistente in capo all'Istituto di credito la relativa colpa professionale ex art. 2236 c.c.;

5. Per l'effetto condannare la Banca al rispetto delle norme vigenti in subiecta materia e perciò stesso alla rivisitazione ab inizio dei rapporti di cui è causa e quindi alla corretta determinazione del saldo finale, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi dagli esponenti a seguito dell'illegittimo comportamento professionale evidenziato, da liquidarsi eventualmente anche in via equitativa;

6. Determinare per il periodo sopra indicato l'ammontare degli interessi anatocistici addebitati sul conto corrente di cui è causa rinvenienti dalle somme accreditate sullo stesso a titolo di interessi, CMS commissione utilizzo fidi e spese tenuta conto;

7. Determinare, in conseguenza di tanto, l'effettivo saldo del conto corrente alla stregua delle risultanze della disponenda consulenza contabile alla data del 31 marzo 2014;

8. Conseguentemente, condannare, la Banca convenuta all'immediata restituzione di tutte quelle somme risultanti a credito degli istanti e, più nel dettaglio, della somma di € 40.081,77 per interessi trimestrali addebitati, della somma di € 10.075,52 per commissioni di massimo scoperto non dovute di cui € 5.174,55 per commissioni di disponibilità fondi e della somma di € 2.934,58 per spese chiusura conto trimestrale, per un totale complessivo di € 53.091,87 o per quella somma minore e / o maggiore che risulterà a credito degli attori a seguito dell'espletanda C.T.U. contabile, somme tutte maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi a far tempo dalla maturazione di ogni singola partita creditoria e fino all'effettivo soddisfo;

9. Condannare la banca convenuta alla rifusione delle spese e competenze professionali, del presente giudizio oltre spese generali 15 %, IVA e CPA 4 % del presente giudizio comprese le spese della consulenza tecnica di parte di quella di ufficio con distrazione delle spese legali.

CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA BANCA SPA

“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Genova, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza, ragione, deduzione o eccezione:

1. in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità di tutte le domande formulate nei confronti della Banca S.p.A. dai componenti dell'associazione professionale nella loro citazione e nella loro “memoria integrativa” depositata in data 11.5.2015 e, comunque, l'inammissibilità delle domande avversarie per i motivi di cui in atti;

2. nel merito, respingere le domande tutte formulate dai componenti dell'associazione professionale nei confronti della Banca S.p.A., sia come formulate nell'atto di citazione originario, sia come formulate nella memoria integrativa depositata in data 11.05.2015, perché infondate e non provate per i motivi tutti meglio descritti in atti.

Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed emendare le prese conclusioni.

Senza accettazione del contraddittorio sulle avversarie nuove domande.

Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali e accessori, come per legge”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La presente causa è stata introdotta con atto di citazione datato 15.07.2014 che con ordinanza del 01.04.2015 il Tribunale ha dichiarato nullo ai sensi dell'art. 164 c.p.c. in quanto conteneva difese assolutamente generiche e non indicava in modo specifico le doglianze sui contratti intercorsi con la banca convenuta.

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi n. 441 del 08 febbraio 2018

Nel primo atto introduttivo parte attrice si era riferita ad un rapporto bancario di *apertura di credito in conto corrente*.

In particolare nell'atto di citazione originario aveva sostenuto che l'applicazione, da parte di BANCA, di condizioni contrattuali illecite in ordine a tale contratto di apertura di credito sarebbe decorsa dal 31.03.2005 e sarebbe arrivata sino al 31.3.2014, intervallo temporale riportato anche nella perizia tecnica di parte unita alla citazione.

A sostegno di tali deduzioni aveva però prodotto un "*Documento di sintesi*" del contratto di apertura di credito datato 18.02.2014.

A tal proposito si osserva che la nullità della citazione ex art.164 comma 4 c.p.c. si ha quando il "*petitum*" sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto e implica una valutazione da parte del Giudice da compiersi concretamente nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, tenendo conto dell'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati.

Il Tribunale nella persona della dott.ssa Cinzia Casanova ha dato puntualmente conto di tale assoluta incertezza nell'ordinanza dell'1.4.2015.

Nella memoria integrativa parte attrice ha fondato le proprie domande su un titolo diverso da quello dedotto nell'atto di citazione originario.

Ha, infatti, sostenuto che le contestazioni ineriscono ad una "*lettera di conto corrente*" e non di apertura di credito, conto corrente "*contraddistinto dal numero n. omissis*" che ha definito "*già conto corrente omissis*" e che sostiene essere stato aperto "*in data antecedente al 2005*".

Si legge, infatti, a pag.1 della memoria integrativa del 11.5.2015 al punto B): "*il contratto di conto corrente oggetto della presente causa è infatti quello contraddistinto dal numero omissis (già conto corrente n. omissis) intrattenuto dagli esponenti ed aperto in data antecedente al 2005, come si evince dagli estratti conto prodotti, che partono dal 31 marzo 2006 e dalla perizia allegata*".

In via istruttoria parte attrice ha dunque chiesto l'ordine di esibizione della lettera contratto afferente il rapporto di cui è causa, aperto nel 2005.

Con ordinanza del 27.09.2016 il Giudicante ha rigettato l'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 del contratto di conto corrente contraddistinto dal n. *omissis*, che parte attrice asserisce essere stato aperto in epoca anteriore al 2005, evidenziando che non è stata indicata la data di accensione del conto.

Anche a seguito delle due istanze di revoca presentate ai sensi dell'art. 177 c.p.c. il Giudicante con le ordinanze del 21.11.2016 e del 16.12.2016 che qui si richiamano ha confermato le precedenti valutazioni e ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni.

In questa sede, dopo aver esaminato le argomentazioni svolte nelle comparse conclusionali, si ritiene di dover respingere l'istanza di rimessione sul ruolo della causa chiesta dalla difesa degli attori per l'ammissione della ctu contabile.

Nel richiamare le argomentazioni delle ordinanze istruttorie si sottolinea che è irrilevante, sotto il profilo dell'ammissibilità della istanza di esibizione formulata ex art. 210 c.p.c., il

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi n. 441 del 08 febbraio 2018

fatto che con lettera raccomandata del 30.05.2014 il legale degli attori avesse chiesto “*il rendiconto dei rapporti in oggetto (conto corrente n. omissis) unitamente alle fotocopie delle lettere contratto afferenti il citato conto corrente e quelle relative alla concessione dell’affidamento*”.

La Banca convenuta ha infatti prodotto in giudizio la documentazione contrattuale in suo possesso (contratto conto corrente n. *omissis* del 11.05.2006 e apertura di credito del 18.02.2014), mentre parte attrice non ha assolto, neppure dopo la declaratoria di nullità dell’atto di citazione, l’onere di allegazione e deduzione a suo carico.

Ha infatti sostenuto, senza fornire alcuna prova, che *il conto corrente n. omissis* già *c/c n. omissis* è stato aperto in epoca anteriore al 2005, pur producendo estratti del conto corrente *n. omissis* decorrenti solo dal 30.06.2006.

Come già osservato la richiesta degli attori formulata ai sensi dell’art. 210 c.p.c. viola il fondamentale principio della ripartizione dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c..

Parte convenuta ha smentito l’assunto attoreo secondo cui il conto corrente *n. omissis* sarebbe stato aperto anteriormente al 2005 con due produzioni: il documento di sintesi delle condizioni economiche del rapporto di apertura di credito in conto corrente *n. omissis* e il relativo contratto sottoscritto dalle parti e il contratto di conto corrente di corrispondenza *n. omissis* dell’11.05.2006.

Inoltre si rileva che alla perizia contabile di parte non può riconoscersi attendibilità in quanto è stata elaborata senza l’analisi della documentazione che regola le condizioni economiche del rapporto, sul presupposto indimostrato che il *c/c n. omissis* sia l’*ex c/c n. omissis*.

L’istanza di c.t.u. non può, dunque, essere accolta in quanto finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze ed elementi non provati.

La Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 5091/2016 ha ritenuto che «*la mancata disposizione della consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall’onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati*» (Cass., sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, n. 598314). “*Tuttavia, quando la parte chieda una consulenza contabile sulla base di una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante*”.

La Corte ha poi specificato che ha natura esplorativa la consulenza finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati dalla parte che li allega (Cass. sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, m.598314), mentre non ha tale natura la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza.

Nel caso in esame, come già sottolineato, parte convenuta ha prodotto i contratti in suo possesso e la parte attrice, dopo la declaratoria di nullità dell’atto di citazione, ha fatto riferimento non più al rapporto di apertura di credito, bensì al rapporto di contratto di conto corrente, sostenendo però che si sia instaurato in epoca anteriore al 2005, circostanza non solo non provata, ma anzi smentita dai documenti prodotti dalla parte convenuta.

Sentenza, Tribunale di Genova, Giudice Francesca Lippi n. 441 del 08 febbraio 2018

E' dunque evidente che la consulenza tecnica nel caso di specie sarebbe esplorativa e quindi inammissibile secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione.

Ritiene pertanto il Giudicante di non dover entrare nel merito delle censure genericamente formulate dall'attore in quanto riferite ad un contratto di conto corrente anteriore al 2005 che non è presente in atti e del quale non si conosce la data di stipulazione.

Per tali ragioni tutte le domande attoree devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono così liquidate: Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della Causa: Da € 5.201 a € 26.000

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1332,00
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 3.200,00
Fase decisionale	€ 1.620,00

Compenso tabellare ex Art. 4, comma 5: € 7.027,00 oltre accessori di legge

Sono stati liquidati nella misura massima prevista i compensi relativi alla fase introduttiva del giudizio e alla fase di istruttoria/trattazione in considerazione della redazione di più atti difensivi (redazione di due comparse di costituzione e risposta a causa della avvenuta dichiarazione di nullità della citazione originaria degli attori, di una prima memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. n. 1 in data 26.2.2015 e di tre memorie ex art. 183, c. 6, c.p.c., in data 4.2.2016, 7.3.2016 e 25.3.2016).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- A) Respinge tutte le domande attoree.
- B) Dichiara tenuti e condanna gli attori in solido tra loro a rimborsare alla Banca s.p.a. le spese del giudizio che liquida in € 7.027,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa.

Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy